

Prot. n. CCU/238  
Roma, 20 marzo 2020

Ch.mo Prof.  
Gaetano **MANFREDI**  
Ministro dell'Università e Ricerca  
[segreteria.ministro@miur.it](mailto:segreteria.ministro@miur.it)

e p.c. Al Ministro della Salute  
On. **Roberto SPERANZA**  
[segreteriaministro@sanita.it](mailto:segreteriaministro@sanita.it)

Ai Presidenti delle Regioni

LORO SEDI

**OGGETTO:** - Emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Norme in materia di personale operante presso le Aziende Ospedaliere Universitarie integrate con il SSN "ex Policlinici Universitari" e le Aziende Ospedaliere Universitarie integrate con l'Università -.

Com'è noto per far fronte alla tremenda emergenza epidemiologica da Covid-2019, il Governo Italiano ha adottato una serie di misure straordinarie e urgenti che anche le scriventi OO.SS. stanno sostenendo con forza presso le singole Istituzioni afferenti al settore universitario e dell'alta formazione tra cui rientrano anche le Aziende Ospedaliere Universitarie integrate con il SSN di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 e i Policlinici Universitari a gestione diretta laddove non costituiti nelle predette AOU.

È doveroso segnalare, al tal riguardo, che la rigida formulazione di alcune norme introdotte dal Governo che attengono alle Aziende e agli Enti del Servizio Sanitario Nazionale ed al personale medico e sanitario ivi operante, non consente l'applicazione del disposto legislativo anche alle predette Aziende Ospedaliere Universitarie integrate con il SSN e, laddove non costituite, ai Policlinici Universitari a gestione diretta, nonchè al personale ivi operante, che come è noto è personale con stato giuridico universitario a cui si applicano specifiche norme del SSN solo per una serie di rinvii normativi come ad esempio l'art.31 DPR 761/79.

La predetta problematica interessa, altresì, il personale universitario che opera presso le Aziende e gli Enti del SSN costituiti in AOU di cui all'art.2, comma 2, lettera b).

A titolo meramente esemplificativo, si evidenzia che l'Azienda o la Regione non potrebbero mai disporre la permanenza in servizio di un medico universitario il cui rapporto di lavoro è instaurato con l'Ateneo relativamente al ruolo di professore o di ricercatore o di Elevata Professionalità dell'area medico odontoiatrica e socio-sanitaria seppur equiparato al Dirigente Medico del SSN ai sensi delle predetta normativa di settore, derivante dall'inscindibilità delle funzioni di didattica, ricerca e assistenza.

Analogamente risulterebbe difficile estendere al predetto personale le disposizioni in materia di trattamento economico e incentivazione legate all'ultrattività in atto mediante strumenti della contrattazione del SSN vigendo specifiche disposizioni proprie del settore universitario.

Essendo le predette Istituzioni e il relativo personale impegnati nell'emergenza epidemiologica in corso, anche con riferimento alle attività di ricerca necessarie per far fronte ad uno scenario che sarebbe altrimenti devastante per il nostro Paese, si ritiene necessario che in fase di conversione in Legge dei DD.LL. 09.03.2020, n.14 e 17.03.2020, n.18 si inseriscano apposite norme di raccordo come di seguito si propone:

- relativamente al DL 09.03.2020, n.14:

"Fermo restando lo speciale stato giuridico del personale e le specifiche norme della contrattazione di settore, le disposizioni di cui agli artt. 1, 2, 3 e 13 si applicano anche alle Aziende Ospedaliere Universitarie di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n.517 e, laddove non costituite, ai Policlinici Universitari, secondo modalità definite d'intesa con le Università di riferimento. Le medesime disposizioni si applicano, altresì, anche al personale universitario operante ai sensi del predetto decreto legislativo presso le Aziende e gli Enti del SSN", ivi comprese le Aziende di cui all'art. 2, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n.517".

- relativamente al DL 17.03.2020, n.18:

"Fermo restando lo speciale stato giuridico del personale e le specifiche norme della contrattazione di settore, le disposizioni di cui agli artt. 1 e 12 si applicano anche alle Aziende Ospedaliere Universitarie di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n.517 e, laddove non costituite, ai Policlinici Universitari, secondo modalità definite d'intesa con le Università di riferimento. Le medesime disposizioni si applicano, altresì, anche al personale universitario operante ai sensi del predetto decreto legislativo presso le Aziende e gli Enti del SSN", ivi comprese le Aziende di cui all'art. 2, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n.517".

Certi di un Suo autorevole e tempestivo intervento volto a garantire inevitabili ripercussioni e sperequazioni sicuramente non volute dal Governo in un momento molto delicato per il Paese in cui necessita la massima unità di intenti, si resta in attesa di un cortese cenno di riscontro.

Cordialmente.

## LE SEGRETERIE NAZIONALI

FLC CGIL	FSUR-CISL-settore Università	UIL SCUOLA RUA	SNALS	FGU-GILDA
F.to) Pino di Lullo	F.to) Francesco De Simone Sorrentino	F.to) Antonio Focillo	F.to) Teresa Angiuli	Dipartimento Università F.to) Arturo Maullu